

Tribunale di Latina - Sezione I Civile - Sentenza 21 marzo 2018 n. 763

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al numero 4100 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 19.12.2017 e vertente

TRA

(...) S.P.A. (P. IVA (...)), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in margine all'atto di citazione, dall'avv. Mu.Al. ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Terracina Via (...),

PARTE ATTRICE

E

(...) ((...)), rappresentata e difesa, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gi.Tu. ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Latina Via (...),

CONVENUTA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).

(...) s.p.a. notificava alla sig.ra (...), atto di citazione con il quale chiedeva ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda, accertato e dichiarato l'inadempimento di parte convenuta, condannarla al pagamento della complessiva somma di Euro 8.305,30 dovute nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012, oltre interessi decorrenti dal giorno del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo e condanna al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

Deduceva, infatti, che la stessa era intestataria del contratto di somministrazione relativo al servizio idrico integrato garantito da (...) S.p.A. sull'utenza n. 2000/533/1 cod. cl. 24636 sita in

L. Via (...) con tipologia d'uso domestico e che lo stesso era stato ripetutamente diffidato a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti della stessa tramite l'invio di solleciti.

Deduceva, quindi, di aver proceduto, con preavviso di riduzione del flusso idrico per morosità e diffida di adempiere, nonché con interventi di chiusura del servizio.

Ha concluso chiedendo: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraria ogni istanza e deduzione avversa, previo rigetto della domanda proposta dalla Sig.ra (...) e rituale declaratoria d'inammissibilità di ogni documentazione ed attività istruttoria svolta per tardiva costituzione, accertato l'inadempimento contrattuale della Sig.ra (...), condannarla al pagamento in favore di (...) S.p.A. della somma pari ad Euro 8.305,30, a titolo di corrispettivo per la fornitura d'acqua ricevuta, oltre il pagamento delle ulteriori spese da maturarsi in pendenza del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge".

La convenuta (...) si costituiva deducendo l'incongruenza delle fatture depositate da controparte in quanto l'abitazione dalla stessa abitata e dalle sue uniche figlie era di modeste dimensioni (circa 60 mq.) e i punti di erogazione dell'acqua erano rappresentati da due unici rubinetti, di cui uno in bagno e uno in cucina, anche considerate le sue condizioni economiche disagiate che le impedivano di sprecare l'acqua.

Contestava, in particolare, la fattura n. (...) di Euro 1.016,53, la fattura n. (...) di Euro 2.729,40 e quella n. (...) di Euro 2.411,90.

Tale ultima fattura, tuttavia, non risulta oggetto di richiesta di pagamento in tale sede, visto che la fattura del 10.8.2007 ammonta a Euro 272,40 ed è la numero (...).

Contestava, inoltre, tutte le altre fatture e i consumi fatturati.

Ciò premesso va innanzitutto precisato che non rileva la eventuale costituzione tardiva di parte convenuta, avendo, la stessa, proposto eccezioni in senso lato e difese e non avendo formulato eccezioni in senso stretto ovvero domande riconvenzionali.

Ciò detto deve osservarsi che l'azione non è fondata, non essendo stata data da parte attrice la prova di quanto affermato.

Va detto che il titolo contrattuale fatto valere non risulta oggetto di contestazione.

In merito in punto di diritto occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che

agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti, deve ritenersi che parte attrice, nel caso di specie, abbia provato la fonte negoziale del suo diritto.

Tanto premesso, appare evidente che la società attrice ha provato compiutamente l'esistenza del contratto de quo e della effettività della erogazione.

Quanto, ai consumi, invece, si osserva quanto segue.

La fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (vedi, tra le altre, Cass., 17371/2003, Cass., 5071/2009, Cass., 5915/2011), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (ex plurimis, Cass. 15383/2010), a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati, la somministrante avrebbe dovuto dimostrare la effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.

E' appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi "in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta" (Cass.,10313/2004; Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 17041/2002).

L'onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041) sussiste, pertanto, in considerazione dell'assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove (cfr. Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004) non siano stati contestati dall'utente.

In generale nei rapporti di utenza il contatore costituisce, infatti, un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all'esatta contabilizzazione, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dal gestore del servizio, di talché deve trovare applicazione l'art. 2712 c.c.

Tale disposizione disciplina un tipo di prova documentale di notevole importanza applicativa consistente nella riproduzione o nella rappresentazione di fatti o cose mediante l'utilizzazione di particolari procedimenti tecnici. La norma fa riferimento specifico alle riproduzioni fotografiche o cinematografiche ed alle registrazioni fonografiche, tuttavia il successivo richiamo "in genere" ad ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose consente di interpretare la disposizione come una clausola generale o una norma di chiusura applicabile ad ogni possibile tecnica di riproduzione e, quindi, anche a quelle sconosciute al momento di entrata in vigore del codice. In applicazione di tale principio la giurisprudenza e la dottrina hanno affermato che essa contiene la disciplina, tra l'altro, della registrazione dei contatori dell'energia elettrica, del servizio telefonico, del gas, dell'acqua, ecc.

Eppure tale meccanismo probatorio non può ritenersi operante laddove l'utente lamenti il mancato funzionamento del contatore ovvero, come nella specie, la non corrispondenza alle sue risultanze degli importi addebitatigli dalla somministrante.

La convenuta ha, infatti, eccepito che le fatture riportano consumi stimati e non effettivi e la incongruenza degli importi che le sono stati addebitati nelle fatture depositate da controparte.

In particolare appare inverosimile, sulla base delle dimensioni dell'immobile e degli occupanti, nonché sulla base del tipo di consumo domestico e degli importi fatturati per gli altri periodi la fattura n. (...) del 10.02.2006 di Euro 1.016,53 e la fattura n. (...) del 04.11.2011 dell'importo di Euro 2.411,90.

Di conseguenza, spettava ad (...) S.p.A., in ossequio alla regola generale di distribuzione dell'onere della prova, dimostrare che il consumi addebitati all'odierna convenuta fossero scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.

Ed, invece, il dipendente della società attrice, escusso come teste, sig. C.S. ha affermato che nel caso specifico non aveva fatto la foto al contatore che si trovava all'interno dell'abitazione della (...), ma mi si era limitato a fare la foto nel biglietto che era stato lasciato, anche se non ricordava bene se sulla porta o fuori vicino alla cassetta della posta. Aggiungeva che il biglietto recava un numero che lo stesso si era limitato a fotografare, sicché non poteva dire se detto numero corrispondesse o meno a quello del contatore perché non l'aveva potuto verificare.

In difetto di valida prova sul punto, siccome contenuta in documenti formati unilateralmente dalla società concessionaria del servizio idrico, la domanda attorea va rigettata.

Non può, poi, equivalere a riconoscimento del debito l'istanza di rateizzazione, con cui la parte ha chiesto semplicemente di dilazionare il pagamento richiesto, non ritenendo, per ciò solo, che essa abbia riconosciuto il debito in favore dell'attrice.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'esiguo valore e della natura della controversia, del limitato numero ed importanza delle questioni trattate.

Le spese sono liquidate in favore dello Stato, stante l'ammissione della parte convenuta al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:

- rigetta la domanda proposta da (...) S.p.A.,

- condanna (...) S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite che liquida in Euro 400,00 per la fase di studio, Euro 350,00 per la fase introduttiva, Euro 500,00 per la fase istruttoria e Euro 500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.

Così deciso in Latina il 17 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2018.